



REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO di LAUREA in LOGOPEDIA

*Aggiornamento approvato dagli Organi competenti il
26 Marzo 2009*



Laurea triennale in	LOGOPEDIA
Classe	SNT/2 - Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Facoltà	Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Verona

Art. 1. Finalità

Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative e di funzionamento del Corso di Laurea triennale in Logopedia, classe SNT/2 delle lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione, istituito presso l'Università degli Studi di Verona a partire dall'A.A. 2004/2005. A partire da tale Anno Accademico sono attivati tutti e tre gli anni previsti per il Corso di Laurea.

Art. 2. Obiettivi formativi

I laureati del Corso di Laurea in Logopedia devono:

Possedere conoscenze nelle scienze di base e cliniche per la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento.

Avere la capacità di affrontare e analizzare i problemi con coerenza professionale.

Saper acquisire le metodologie di intervento proprie della professione.

Essere dotati di conoscenze rispetto alle dimensioni etiche, deontologiche e giuridiche del loro operato, oltre che di capacità relazionali da esprimere sia nella relazione di aiuto con gli assistiti che nell'integrazione con le diverse figure professionali.

Essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

I laureati del Corso di Laurea in Logopedia ai sensi della legge D.M. del Ministero della Sanità del 14/09/94, n.742, sono operatori sanitari che svolgono la loro attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatria, in strutture sanitarie, private e pubbliche in regime di dipendenza o libero professionale.

Il Corso di Laurea in Logopedia fornisce al laureato le competenze previste dallo specifico profilo professionale di Logopedista (D.M. del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.742 e successive modificazioni ed integrazioni).

Ai fini indicati, il curriculum della Laurea in Logopedia deve comprendere attività didattiche e di tirocinio guidato finalizzate a far acquisire le seguenti conoscenze e capacità:

Comprendere attività didattiche teoriche ed esercitazioni per un terzo dei crediti disponibili.

Prevedere non meno di un terzo dei crediti dedicati allo studio individuale.

Prevedere, in relazione a specifici obiettivi formativi, attività di tirocini formativi presso servizi sanitari e socio-assistenziali per non meno di 60 crediti comprensivi anche di esercitazioni e simulazioni in laboratori nelle attività caratterizzanti ed affini; oltre a possibili soggiorni di studio presso altre università, o istituzioni o enti, pubblici e privati, sia in Italia che all'estero, anche nel quadro di accordi interuniversitari nazionali ed internazionali.

Art. 3. Organi del Corso di Laurea

Sono Organi del Corso di Laurea: Il Presidente, Il Consiglio di Corso di laurea, il Consiglio di Presidenza. Il Presidente è eletto dal Consiglio del Corso di Laurea tra i professori ordinari universitari di ruolo ed è nominato con Decreto Rettorale. Il Presidente convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie, sovrintende alle attività didattiche svolte all'interno del Corso, rende esecutive le delibere del Consiglio. La procedura elettorale e la durata della carica di Presidente del Corso di Laurea sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e dallo Statuto di Ateneo.



Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti ufficiali degli insegnamenti afferenti al Corso. Partecipano alle riunioni come componenti di diritto anche i coordinatori delle attività formative professionalizzanti, una rappresentanza dei tutori di tirocinio, una rappresentanza degli studenti. Il Consiglio di Corso di Laurea ha competenze deliberative, propositive e consultive sulle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal coordinatore e da almeno due rappresentanti dei docenti. Il Consiglio del corso di Laurea può demandare al Consiglio di Presidenza alcune funzioni per il coordinamento del regolare svolgimento delle attività didattiche. Il Consiglio del corso di Laurea può delegare ulteriori compiti con potere deliberante.

Art. 3.1. Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti

Il Coordinatore delle attività formative professionalizzanti viene individuato tramite procedura selettiva. Il Bando per titoli e colloquio individuale è mirato esclusivamente a dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di Verona o dipendenti dell'Università degli Studi di Verona in convenzione con l'Azienda Ospedaliera di Verona - che appartengano al profilo professionale della classe di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione (MED/50) in possesso di elevata qualificazione sia nel campo professionale che in quello formativo, con incarico di docenza nel Corso di Laurea in Logopedia.

Allo scadere dell'incarico triennale, il Consiglio di Facoltà delega il presidente del Corso di Laurea ad attivare nuova procedura selettiva, tramite pubblicazione di apposito bando, e a nominare la Commissione di valutazione. Quest'ultima accerterà la qualificazione professionale e formativa dei candidati sulla base del curriculum presentato e di un colloquio individuale, stilando successivamente una graduatoria.

Della suddetta Commissione, presieduta dal Presidente del Corso di Laurea nel triennio accademico di riferimento, fanno parte almeno un altro docente del CdL e, di norma, un rappresentante delle strutture sanitarie convenzionate. Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea, sulla base della graduatoria, propone l'attribuzione della funzione di Coordinatore delle attività formative professionalizzanti al Consiglio di Corso, che ne approva la nomina, successivamente ratificata dal Consiglio di Facoltà.

La suddetta Commissione di selezione, integrata dal Coordinatore delle attività formative professionalizzanti, è incaricata anche di effettuare, con analoga procedura, la selezione per l'attribuzione dell'incarico triennale delle funzioni di tutor dei tirocini professionalizzanti.

4. Coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati

I Crediti Formativi Universitari (CFU) attribuiti agli insegnamenti e alle diverse attività formative devono essere distribuiti secondo un equilibrato rapporto fra tutti gli ambiti disciplinari, attraverso un'articolazione dei contenuti teorici e pratici finalizzata ad una rigorosa formazione professionale.

L'unità di misura dell'impegno formativo richiesto allo Studente per l'espletamento di tutte le attività stabilite dall'Ordinamento didattico per conseguire la Laurea triennale è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello Studente, comprensive.

- a Delle ore di lezione
- b Delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori/ambulatori
- c Delle ore di studio autonomo necessarie per completare la formazione.
- d Di ulteriori ore utilizzate dallo Studente in altre attività formative previste dall'Ordinamento didattico.

I crediti corrispondenti a ciascun Corso di insegnamento/Corso integrato sono acquisiti dallo Studente con il superamento del relativo esame.



Art. 5. Requisiti per l'accesso

Per accedere al corso di Laurea in Logopedia è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero dichiarato equipollente. L'accesso è programmato secondo un numero stabilito dalle competenti autorità in relazione alle strutture didattiche e al personale docente disponibile. Le modalità di accesso al Corso di laurea sono specificate dal Manifesto degli Studi.

Art. 6. Modalità di svolgimento della didattica

Le modalità di svolgimento della didattica possono comprendere: lezioni frontali, seminari, attività di tirocinio e tutorato sia in sede universitaria che nelle sedi di tirocinio, esercitazioni, laboratori.

Tali modalità verranno deliberate dal Consiglio del Corso di Laurea e rese note prima dell'inizio di ogni anno accademico.

Ad eccezione delle attività di didattica frontale, tutte le altre attività possono essere eseguite sia in strutture universitarie che assistenziali.

Art. 7. Programmazione didattica

Il Consiglio di Corso di Laurea organizza l'articolazione degli insegnamenti in semestri, individua, con l'accordo dei docenti interessati, i coordinatori del Corso integrato e delle diverse attività formative, da proporre al Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Corso di Laurea valuta e approva le proposte formulate dai docenti sui contenuti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche.

Il Manifesto degli studi del corso di laurea determina annualmente le date di inizio e fine dei periodi di studio e delle sessioni di esami di profitto, gli appelli di laurea, la ripartizione degli insegnamenti nei semestri, l'attivazione di eventuali corsi di laboratorio e di corsi complementari a scelta dello studente. L'orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono resi noti almeno un mese prima dell'inizio dei singoli corsi e dell'inizio della relativa sessione d'esame.

Il calendario degli esami di profitto prevede almeno sei appelli, distribuiti in almeno tre sessioni nel corso dell'anno accademico, rispettando il principio della non sovrapposizione degli esami e delle lezioni. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno due settimane.

I docenti sono tenuti ad assicurare un minimo di due ore settimanali per il ricevimento degli studenti. Gli orari di ricevimento sono pubblicati sul sito web del Corso di Laurea.

Art. 8. Obbligo di frequenza

La frequenza all'attività formativa è obbligatoria e viene verificata dai Docenti.

L'ammissione all'esame di corso integrato è consentita solo se lo studente ha frequentato non meno del 75% dell'attività didattica prevista per lo stesso corso integrato.

La frequenza regolare delle attività formative teoriche è propedeutica alle successive esperienze di tirocinio clinico.

Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun Corso integrato o che non abbia assolto l'impegno del tirocinio, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi e al tirocinio per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

È consentita la ripetizione dello stesso anno di corso per un numero massimo di due volte, dopo di che decade dalla condizione di Studente.



Articolo 9. Sbarramenti e propedeuticità

Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha superato con valutazione positiva il tirocinio clinico e gli esami dell'anno precedente.

Per accedere al secondo anno di corso lo studente deve avere acquisito, entro il termine del 31 dicembre dell'anno in corso, almeno 49 CFU comprensivi di quelli di tirocinio, mentre per accedere al terzo anno deve avere acquisito, entro lo stesso termine, almeno 108 CFU, sempre comprensivi del tirocinio.

Il debito formativo va saldato entro l'anno accademico successivo.

Per essere ammesso all'esame finale di laurea - che ha valore abilitante - lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, e conseguito una valutazione positiva del tirocinio clinico.

Lo studente che non ha ottenuto i requisiti sopra esposti può iscriversi come fuori corso per non più 4 volte.

Art. 10. Tirocinio e stage

Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche d'interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture come previsto dal decreto 24.9.97 n° 229.

I crediti riservati al tirocinio clinico, in conformità alla normativa comunitaria se esistente, sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le capacità indicate al punto 1 e comprende esperienze nei servizi, sessioni tutoriali in piccolo gruppo, esercitazioni e simulazioni in laboratorio propedeutiche al tirocinio, studio guidato, autoapprendimento ed elaborazione di piani, progetti e relazioni.

La responsabilità della progettazione e dell'organizzazione del tirocinio è affidata ad un Coordinatore delle attività formative professionalizzanti, che si avvale di Tutori appartenenti allo stesso profilo professionale, assegnati, con incarichi triennali, alla struttura didattica e scelti in accordo con le strutture sanitarie presso cui si svolge l'attività formativa. Nelle sedi di tirocinio inoltre sono individuati tra gli operatori dei servizi i referenti che collaborano nella conduzione del tirocinio.

Le esperienze di tirocinio devono essere progettate, valutate e documentate nel percorso dello studente.

Al termine di ciascun anno accademico, una Commissione composta da un minimo di due docenti certifica il livello di apprendimento professionale raggiunto dallo studente.

Art. 11. Esami di profitto

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto. I docenti sono tenuti ad indicare prima dell'inizio dell'Anno Accademico, e contestualmente alla programmazione della didattica, le specifiche modalità di esame previste per il rispettivo corso integrato. L'esame si svolge successivamente alla conclusione del corso integrato nei periodi previsti per gli appelli d'esame, in date proposte dai docenti responsabili dei corsi integrati o concordate con essi; i momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le lezioni o i tirocini.

Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi: 1^a sessione nei mesi gennaio-febbraio, 2^a sessione nei mesi giugno-luglio, 3^a sessione nel mese di settembre, con un prolungamento di questa fino a dicembre, in un periodo ben definito e in sospensione di lezioni e tirocini. Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in due per ogni sessione di esame. Per gli Studenti fuori corso possono essere istituiti ulteriori appelli d'esame.

La votazione finale è espressa in trentesimi. L'esito della votazione si considera positivo ai fini dell'attribuzione dei crediti se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L'attribuzione della



lode, nel caso di una votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della commissione di esame e richiede l'unanimità dei suoi componenti.

La verifica dell'apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono esclusivamente intese a rilevare l'efficacia dei processi di apprendimento e d'insegnamento nei confronti di contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti.

Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame: prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate per la valutazione di obiettivi cognitivi; prove pratiche e prove simulate per la valutazione delle competenze cliniche e delle capacità gestuali e relazionali.

Art. 12. Commissioni di esame

La Commissione di esame è costituita da un minimo di due Docenti, dei quali almeno uno del relativo Corso integrato ed è presieduta, di norma, dal titolare del Corso stesso.

La composizione delle commissioni di esame per ogni insegnamento è predisposta dal Presidente del Corso di Laurea all'inizio di ogni Anno Accademico.

Nel caso di assenza di uno o più componenti di una Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.

Art.13. Contenuti e modalità di svolgimento della prova finale

Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio.

Alla preparazione della tesi e alla prova finale sono riservati un numero di crediti. L'esame di Laurea con valore di Esame di Stato abilitante alla professione è organizzato in due sessioni, di norma distanziate di sei mesi.

L'Esame finale comprende la dimostrazione di abilità pratiche e la redazione-discussione di un elaborato. Per la redazione dell'elaborato di natura teorica applicativa - tesi - lo studente avrà la supervisione di un docente del Corso di Laurea, detto relatore, ed eventuali correlatori anche esterni al Corso di Laurea. Scopo della tesi è quello di impegnare lo studente in un lavoro di formalizzazione, progettazione e/o sviluppo che contribuisca sostanzialmente al completamento della sua formazione professionale e scientifica. Il contenuto della tesi deve essere inerente a tematiche proposte nel Corso di Laurea o discipline strettamente correlate.

La valutazione della tesi sarà basata sui seguenti criteri: livello di approfondimento del lavoro svolto, contributo critico del laureando, accuratezza della metodologia adottata per lo sviluppo della tematica. Il punteggio finale di Laurea è espresso in cento decimi (110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è di 66/110. Il voto di ammissione è determinato rapportando la media degli esami di profitto a 110 e successivamente arrotondando il risultato all'intero più vicino. A parità di distanza, si arrotonda all'intero superiore. Per la prova finale è previsto un incremento massimo di 10/110 rispetto al voto di ammissione. L'attribuzione della lode, nel caso di una votazione almeno pari a 110/110, è a discrezione della commissione di esame ed è decisa senza l'adozione di particolari meccanismi automatici di calcolo e viene attribuita solo se il parere dei membri della commissione è unanime. Le modalità e le scadenze per la presentazione della domanda di Laurea e della tesi, sono stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea e dalle segreterie competenti dandone comunicazione con almeno 6 mesi di anticipo sulle date previste per gli appelli di Laurea.



Art. 14. Composizione e funzionamento delle commissioni per la prova finale

La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designato dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della Sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica della Sanità che possono inviare esperti, come loro rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

Art. 15. Riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio.

Il credito è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente e di norma corrisponde a 25 ore di impegno, comprensive di ore di lezione, studio autonomo, esercitazioni, seminari, studio guidato e tirocinio, oltre alle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico.

Il Consiglio del Corso di Laurea o su sua delega il Consiglio di Presidenza, è competente per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO dei crediti conseguiti dallo studente, con relativo punteggio, in altri corsi di Laurea. In caso di trasferimento dello studente da altro corso di laurea, questo può avere luogo solo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto e i crediti maturati.

Ogniquale volta non fosse possibile una predeterminazione automatica dei crediti riconoscibili, il Consiglio di Presidenza effettuerà i riconoscimenti applicando i seguenti criteri:

- in caso di provenienza da altri corsi della medesima classe di lauree o da altra classe si valuteranno, in base alla documentazione, i crediti maturati, le equipollenze tra le attività svolte e quelle previste dal Corso di Studi. In seguito a questa valutazione, proporrà le integrazioni per il raggiungimento dei crediti previsti per la singola attività.
- in caso di attività per le quali non è previsto il riferimento a un settore disciplinare, il Consiglio valuterà caso per caso il contenuto delle attività formative e la loro coerenza con gli obiettivi del corso di studio, valutando la quantità dei crediti acquisiti che possono essere riconosciuti nell'ambito delle attività formative previste nel Corso di Studio.

Nel caso che il voto da associare ad una particolare attività formativa sia il contributo di più attività che hanno dato luogo a votazioni differenti, il voto finale sarà determinato dalla media pesata sul valore di ogni attività espressa in crediti, dei voti riportati, arrotondata all'intero più vicino. A parità di distanza, si arrotonda all'intero superiore.

I crediti in eccedenza, comunque maturati, possono essere, a richiesta dello studente, automaticamente riconosciuti nelle attività facoltative (fino a 9 crediti) e per il tirocinio (fino a 9 crediti ove pertinenti). Tale richiesta va espressa una volta emanato il piano di studi da parte del Consiglio di Corso di Laurea e può essere variata in qualsiasi momento entro e non oltre la domanda di Laurea. Eventuali crediti non utilizzati restano comunque spendibili, a richiesta dello studente, all'interno di altri percorsi formativi.